



## Foglio informativo su

# ANTICIPI ORDINI e CONTRATTI SALVO BUON FINE

aggiornato al 1° agosto 2011

## Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

*Denominazione:*

**Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa**

*Sede legale e amministrativa:*

**Via C. Colombo, 1/3  
20825 BARLASSINA (MB)**

*Indirizzo telematico:*

**info@bccbarlassina.it**

*Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:*

**4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1**

*Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)*

**434327**

*Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative*

**A157431**

*Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:*

**FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO**

*Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):*

**euro 152.237.149**

## Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

### **2.1 Struttura e funzione economica**

L'operazione di anticipazione ordini e contratti è analoga all'apertura di credito in conto corrente, dalla quale si differenzia per la presenza di ordini e/o contratti che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l'immediata disponibilità di un proprio credito futuro verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cedente. Resta comunque a carico del cliente l'obbligo legale di adempiere l'obbligazione ove manchi il pagamento del terzo. L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla banca viene, di norma, da questa accreditato sul conto corrente collegato alla posizione di castelletto del cedente (c.d. "conto unico"), aperta dopo l'esito positivo dell'istruttoria per la concessione del corrispondente affidamento, ovvero, a richiesta dello stesso cedente in uno specifico conto anticipi (di esclusiva evidenza interna). In quest'ultimo caso, il giro dal conto anticipi al conto ordinario può avvenire, in base agli accordi definiti tra le parti, in modo automatico (indipendentemente dalla liquidità del conto corrente ordinario) oppure su richiesta del cliente, qualora abbia necessità di utilizzare l'anticipazione. Gli interessi, maturati sul conto anticipi vengono addebitati sul conto corrente ordinario.

## 2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente;
- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato dal debitore.

### Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

#### Tasso dare annuo

- nei limiti del fido
- oltre i limiti del fido
  
- per interessi di mora

**non superiore 10,00%**

tenuto conto dei limiti previsti, per fasce d'importo, dalle rilevazioni effettuate ai fini della legge sull'usura

Tasso dare maggiorato di 3 punti

#### Modalità di calcolo degli interessi

##### Periodicità capitalizzazione interessi

**anno civile (365 gg.)  
trimestrale**

Il tasso annuo effettivo globale MEDIO praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nella apposita tabella affissa in ciascuna filiale della banca per la categoria di operazioni "**Anticipi, sconti commerciali, altri finanziamenti alle imprese**".

Giorni Banca (numero di giorni sommati alla scadenza media degli ordini e/o contratti)

20 lavorativi

#### **SPESE E ONERI**

**euro**

Commissione per apertura anticipo

10,00

Commissione per proroga anticipo

- fino a euro 5.000
- fino a euro 25.000
- oltre euro 25.000

25,00  
75,00  
125,00

Spese d'istruttoria e/o rinnovo fido:

Non applicabile in presenza della commissione di messa a disposizione fondi (FON)

- fino a euro 10.000
- fino a euro 25.000
- fino a euro 50.000
- fino a euro 100.000
- fino a euro 200.000
- fino a euro 500.000
- oltre euro 500.000

25,00  
50,00  
100,00  
150,00  
250,00  
350,00  
500,00

Spese per comunicazioni periodiche

2,00

#### **COMMISSIONI**

**Commissione per la messa a disposizione dei fondi**  
(chiamata anche Commissione sull'accordato)

2,00% annuale

Tale commissione è onnicomprensiva (comprende tutte le altre commissioni, incluse le spese d'istruttoria) ed è applicata trimestralmente sull'importo medio degli affidamenti accordati.

## **Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO**

**Modalità di utilizzo:** La linea di credito sarà utilizzata per anticipazioni concesse a fronte di ordini confermati e/o contratti e verrà regolata sul conto corrente indicato nel contratto. Il finanziamento potrà essere concesso a revoca o a scadenza fissa. L'utilizzo della linea di credito sarà consentito esclusivamente fino alla concorrenza dell'importo massimo accordato e nell'ambito delle somme che la Banca metterà a disposizione a fronte di ciascun ordine e/o contratto presentato dalla parte finanziata. Eventuali operazioni che la Banca, in via eccezionale ed a propria discrezione, dovesse consentire oltre i predetti limiti non comporteranno in nessun caso l'aumento della linea di credito.

Allo stesso modo, le operazioni eventualmente consentite successivamente alla comunicazione di revoca, risoluzione del contratto o decadenza dal beneficio del termine, non comporteranno in nessun caso l'aumento della linea di credito. Allo stesso modo, le operazioni eventualmente consentite successivamente alla comunicazione di revoca, risoluzione del contratto o decadenza dal beneficio del termine, non comporteranno in nessun caso il ripristino della linea di credito, neppure per l'importo delle operazioni effettuate.

La Banca avrà comunque la facoltà di subordinare, in qualsiasi momento, l'utilizzo del credito concesso al ricevimento della futura dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore ceduto.

In caso di mancato pagamento, da parte del rispettivo debitore ceduto, anche di un singolo credito anticipato, la parte finanziata dovrà rimborsare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, il relativo importo oltre gli accessori come di seguito specificati, di norma mediante costituzione della necessaria provvista sul conto corrente di regolamento della linea di credito oggetto della presente convenzione.

**Analisi delle presentazioni e facoltà di rifiuto:** La banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere, in tutto o in parte, quei documenti che, a suo insindacabile giudizio, non risultassero di suo gradimento.

**Accreditamento delle somme anticipate:** In caso di accoglimento della richiesta di anticipazione a valere su affidamenti già in essere, l'accreditamento delle somme sul conto della parte finanziata avverrà entro il 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di presentazione dei documenti.

**Misura percentuale degli anticipi:** La misura percentuale degli anticipi verrà di volta in volta concordata, per ogni singola partita, al momento della presentazione dei relativi documenti. Tale misura non potrà in ogni caso essere superiore all'50% (cinquantapercento) dell'importo di ciascun ordine e/o contratto anticipato. Eventuali anticipazioni che la Banca dovesse occasionalmente concedere in misura percentuale superiore, non comporteranno in nessun caso l'abrogazione del predetto limite.

**Oggetto della garanzia e credito garantito:** I crediti che sorgeranno in conseguenza degli ordini e /o contratti oggetto di anticipazione si intendono in ogni caso ceduti a favore della Banca "Pro solvendo" per il loro intero valore, in garanzia del fido accordato per capitale, interessi, oneri fiscali e di gestione, eventuali spese legali ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del fido medesimo e/o modifica della forma tecnica dell'anticipo. Nel caso in cui l'aumento del fido sia accordato contro cessione di altri crediti, questi si intenderanno in ogni caso ceduti a garanzia dell'intero ammontare della linea di credito, così come specificato nel comma precedente.

La cessione "Pro solvendo" dei crediti garantisce anche gli eventuali utilizzi che la Banca dovesse consentire oltre i limiti del fido accordato, ovvero successivamente alla revoca, riduzione, risoluzione e decadenza del beneficio del termine.

**Estensione della garanzia ad altri crediti:** I crediti ceduti "Pro solvendo" garantiscono altresì ogni diversa ragione di credito che la Banca dovesse a qualsiasi titolo vantare nei confronti della parte finanziata, anche in dipendenza di altri rapporti ovvero in forza di garanzie personali prestate dalla parte finanziata medesima nei confronti di terzi.

**Divieto di cessione a terzi:** La parte finanziata si impegna a non richiedere a terzi anticipazioni sugli ordini e/o contratti già anticipati dalla Banca né a cedere a terzi i crediti dagli stessi derivanti. Il mancato rispetto di tale divieto costituirà per la banca giusta causa di recesso.

**Termine per il rimborso da parte del cliente dei crediti anticipati e non pagati:** La parte finanziata si impegna a rimborsare alla banca, entro 5 giorni dalla richiesta, l'importo dei crediti anticipati e risultati impagati, salva la facoltà per la banca stessa di addebitare immediatamente, in presenza di provvista, il conto del cedente.

**Decadenza dal beneficio del termine:** In caso di riduzione dell'affidamento per diminuzione del valore dei crediti ceduti, qualora il cedente non provveda, entro 15 giorni dalla richiesta della banca, all'integrazione dell'ammontare dei crediti anticipati, decade dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. ed è tenuto a rimborsare immediatamente le somme anticipate relative a crediti non ancora scaduti.

**Interessi di mora:** Su tutte le somme non pagate e non rimborsate alle rispettive scadenze, così come in caso di revoca, risoluzione del contratto o decadenza dal beneficio del termine, la parte finanziata dovrà corrispondere alla Banca l'interesse di mora nella misura indicata nel prospetto delle condizioni economiche che regolano il rapporto.

**Modifica delle condizioni economiche -** E' in facoltà della banca modificare il tasso d'interesse, ogni altro prezzo e condizione applicati al rapporto, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

**Recesso:** La parte finanziata ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, ferma restando la validità delle operazioni in corso e previo rimborso di ogni eventuale somma dovuta per capitale, interessi convenzionali e di mora, spese ed ogni altro accessorio. La Banca potrà a sua volta revocare o ridurre in qualunque tempo la linea di credito accordata, con un preavviso non inferiore a 10 giorni e, qualora ricorra un giustificato motivo, sospendere contemporaneamente l'utilizzo con effetto immediato, dandone comunicazione anche verbale alla parte finanziata.

La revoca o riduzione del fido, così come la risoluzione del contratto e la decadenza del beneficio del termine verranno comunicati a mezzo di lettera raccomandata, validamente indirizzata all'ultimo domicilio notificato alla Banca dalla parte finanziata, e produrranno immediatamente la sospensione automatica del diritto di utilizzare la somme anticipate, con decorrenza del giorno di invio della predetta comunicazione. Per il pagamento di quanto dovuto, sarà assegnato alla parte finanziata un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.

**Rinvio alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza:** Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, il finanziamento si intende a tutti gli effetti disciplinato dalle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza", relative al rapporto di conto corrente indicato nel presente contratto, che la parte finanziata dichiara di ben conoscere, nonché di avere già sottoscritto, anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., e ricevute in copia. La parte finanziata dichiara inoltre di conoscere, approvare e confermare le condizioni economiche previste per il suddetto conto corrente, così come risultano dalla "tabella delle condizioni economiche" allegata al richiamato contratto, anch'essa già sottoscritta e ricevuta in copia dalla parte finanziata, con tutte le modificazioni comunicate successivamente dalla Banca, anche ai sensi delle disposizioni di legge in materia di trasparenza bancaria.

**Spese ed oneri fiscali:** Tutte le spese e gli oneri fiscali, di qualsiasi natura, vigenti e futuri, in qualunque modo riconnessi al presente finanziamento si intendono inderogabilmente ad esclusivo ed integrale carico della parte finanziata.

**Domicilio:** Ai fini del presente contratto, per ogni comunicazione e/o notificazione, la parte finanziata conferma il domicilio dichiarato in sede di stipula del contratto di conto corrente sul quale la linea di credito viene utilizzata. Ogni variazione di domicilio dovrà essere comunicata dalla parte finanziata a mezzo di lettera raccomandata: in difetto, le comunicazioni e le notificazioni si intenderanno validamente effettuate all'ultimo indirizzo validamente notificato dalla parte finanziata alla Banca.

**Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: [segreteria.direzione@bccbarlassina.it](mailto:segreteria.direzione@bccbarlassina.it) e [bccb@pec.bccbarlassina.it](mailto:bccb@pec.bccbarlassina.it)

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**Foro competente** – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Legenda delle principali nozioni del servizio**

<b>Cessione di credito</b>	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
<b>Cessione pro solvendo</b>	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
<b>Spese di istruttoria</b>	Sono le spese relative all'esame di concedibilità e/o di revisione di un fido.